

LIQUIDITY COVERAGE REQUIREMENT
MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELEGATO 61/2015
RD 1620/2018
(bozza)

Roma, aprile 2020

INDICE

PREMESSA	4
1. LE NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT	5
1.1 Depositi operativi.....	5
1.2 Deroga al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità	6
1.3 Modifiche alle tabelle di corredo	6
1.3.1 Valute significative	6
1.3.2 Cartolarizzazioni STS.....	7
2. ULTERIORI MODIFICHE	8
2.1 Depositi non operativi: Trattamento quota coperta da un sistema di tutela dei depositi ai fini LCR	8
3. MODIFICHE NON DOCUMENTATE NELLA PUMA	8
3.1 Deroga all'entità minima di emissione attività liquide.....	8
3.2 Trattamento riserve presso banche centrali dei paesi terzi.....	9
3.3 Nuovo template C 77.00 sul perimetro di consolidamento	10

PREMESSA

La Commissione Europea, sulla base dell'esperienza acquisita nell'applicazione del coefficiente di copertura della liquidità e sulla base delle discussioni con gli Stati membri, ha emanato il Regolamento Delegato n. 1620/2018 che ha modificato il Regolamento Delegato n. 61/2015 (RD) al fine di migliorarne l'applicazione pratica e il conseguimento degli obiettivi. Le modifiche apportate al RD hanno innescato alcune variazioni nel calcolo dell'LCR determinando un aggiornamento degli ITS sul reporting dell'LCR. Le principali modifiche afferiscono:

- l'allineamento del calcolo dei deflussi e degli afflussi di liquidità attesi su contratti di vendita con patto di riacquisto¹;
- il trattamento di talune riserve detenute presso banche centrali di paesi terzi;
- la deroga all'entità minima di emissione prevista per talune attività liquide non UE;
- l'introduzione di una deroga al meccanismo di liquidazione per operazioni garantite con la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;
- la definizione di criteri per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS");
- ulteriori chiarimenti sul calcolo dell'LCR, ad esempio sulle valute significative.

¹ La modifica principale riguarda il completo allineamento del calcolo dei deflussi e degli afflussi di liquidità attesi su contratti di vendita con patto di riacquisto contratti di vendita con patto di riacquisto passivo e operazioni di *swap* di garanzie con la norma internazionale in materia di liquidità elaborata dal Comitato di Basilea. Il calcolo dei deflussi di cassa viene direttamente collegato al tasso di rinnovo dell'operazione (allineato al coefficiente di scarto sulle garanzie reali fornite applicato alla passività di cassa, come nella norma del Comitato di Basilea) piuttosto che al valore di liquidità delle garanzie reali sottostanti. Tale impostazione riguarda anche per gli *swap* di garanzie. Questa modifica dovrebbe garantire che i deflussi e gli afflussi sulle medesime operazioni siano simmetrici, agevolando in tal modo una gestione efficiente della liquidità, in particolare da parte degli enti creditizi che operano sul piano internazionale.

L'ABE ha pubblicato il *final draft* dei connessi *Implementing Technical Standards* (ITS) e il conseguente Data Point Model 2.9 che recepisce le predette modifiche nelle segnalazioni.

Le novità introdotte dal Regolamento 1620/2018 entreranno in vigore a partire dalla segnalazione del 30 aprile 2020 da inoltrare il 15 maggio 2020.

La presente Nota tecnica illustra gli interventi di adeguamento della procedura Puma2 sia in termini di arricchimento dell'input sia di adeguamento dei processi elaborativi.

1. LE NUOVE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

1.1 Depositi operativi

L'art. 27 paragrafo 6 del RD prevede che la quota parte dei depositi operativi eccedente quella strettamente connessa con i non servizi operativi, seppur rimanendo classificata in tale categoria, debba essere assimilata nella percentuale di deflusso ai depositi non operativi.

A tal fine è prevista – su tutte le FTO di competenza - l'alimentazione del nuovo campo **05384 – PERCENTUALE DI DEPOSITO DI EFFETTIVA OPERATIVITA' (ART. 27 PAR. 4 e 6 ULTIMO COMMA)**; tale informazione dovrà essere avvalorata in modo significativo per i soli depositi operativi e potrà assumere un valore compreso tra lo zero (escluso) e il 100 per cento (compreso).

In base al valore assunto dal campo, la procedura provvederà a calcolare per ogni rapporto le percentuali di deflusso da applicare alla quota parte effettivamente operativa ed eventualmente alla restante quota in eccesso (cfr. template EBA C 73.00 righe da 203 a 207).

1.2 Deroga al meccanismo di liquidazione per il calcolo della riserva di liquidità

L'art 17 paragrafo 4 del RD ha previsto che l'autorità competente possa, caso per caso, derogare all'applicazione dei paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo, in merito alla composizione della riserva di liquidità per livello delle attività, in tutto o in parte, con riguardo ad una o più operazioni di provvista garantite, di prestito garantite o di swap di garanzie che utilizzano attività liquide in almeno una delle componenti dell'operazione e con scadenza entro 30 giorni di calendario.

L'applicazione della deroga prevede che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) la controparte dell'operazione o delle operazioni è la BCE o la banca centrale di uno Stato membro;

b) l'esistenza di circostanze eccezionali che comportano un rischio sistemico che interessa il settore bancario di uno o più Stati membri;

c) l'autorità competente ha consultato, prima di concedere la deroga, la banca centrale che è la controparte dell'operazione o delle operazioni e anche la BCE se la banca centrale è una banca centrale dell'Eurosistema.

A tal fine è stata prevista l'alimentazione del nuovo digit **05383 - OPERAZIONI DI SECURED FUNDING ESENTATE DALL'APPLICAZIONE ART. 17 (2) E (3) DEL RD 61/2015 (0=NO; 1=SI)** che consentirà la generazione dei memorandum items dei template C 73.00, C 74.00 e C75.01.

1.3 Modifiche alle tabelle di corredo

1.3.1 Valute significative

L'art. 4, paragrafo 5 del RD è stato modificato prevedendo che l'ente creditizio calcoli e monitori separatamente il proprio coefficiente di copertura della liquidità per taluni elementi come segue:

a) per gli elementi che sono soggetti a segnalazione separata in una valuta diversa dalla valuta utilizzata per le segnalazioni in conformità dell'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente in tale valuta diversa.

A tal fine nella tabella di corredo 01 è già presente l'attributo VALUTA RILEVANTE PER LIQUIDITA' (0=NO; 1=SI),

b) per gli elementi denominati nella valuta utilizzata per le segnalazioni, se l'importo aggregato delle passività denominate in valute diverse dalla valuta utilizzata per le segnalazioni è pari o superiore al 5 % del totale delle passività dell'ente creditizio, ad esclusione del capitale regolamentare² e degli elementi fuori bilancio, l'ente creditizio calcola e monitora il proprio coefficiente di copertura della liquidità separatamente nella valuta utilizzata per le segnalazioni. A tal fine occorre opportunamente valorizzare il nuovo attributo **VALUTA CHE RISPETTA LE CONDIZIONI del RD 1620/2018 ART.4 PAR. 5 PUNTO B (0=NO; 1=SI)** nella TCOR01. Gli enti dovranno pertanto segnalare i fogli dei template relativi alle valute significative anche per la valuta di segnalazione (euro) qualora si verifichino le condizioni di cui al punto b) dell'articolo 4 par. 5 del RD.

1.3.2 Cartolarizzazioni STS

Il regolamento delegato LCR è stato modificato per recepire i nuovi criteri per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate ("STS"). In particolare le cartolarizzazioni STS vengono computate come HQLA di livello 2B se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 13 del RD LCR. Il regolamento STS fissa un elenco di criteri che definiscono le cartolarizzazioni STS, viene pertanto modificata la **TCOR28**

² Si precisa che con il termine "capitale regolamentare" si intende "fondi propri" (i.e. CoRep).

al fine di integrare gli attuali riferimenti al regolamento delegato LCR con i riferimenti al regolamento STS.

2. ULTERIORI MODIFICHE

2.1 Depositi non operativi: Trattamento quota coperta da un sistema di tutela dei depositi ai fini LCR

Viene rivisto il trattamento della quota coperta da un sistema di garanzia dei depositi (FITD – FGD CC) conformemente alle direttive 94/19/CE e 2014/49/UE ai fini LCR, in quanto l'ammontare coperto non è al momento allineato con quanto previsto dalla Q&A dell'EBA numero 2017_3357.

In particolare si specifica che all'interno dei depositi non al dettaglio (all'ingrosso) non operativi la percentuale preferenziale del 20% può essere imputata solo se l'intero saldo del rapporto è coperto. Pertanto nel caso in cui i rapporti eccedano la soglia di copertura, l'intero saldo del rapporto va al 40% (senza dover suddividere il saldo del rapporto tra quota coperta e non coperta).

Viene pertanto modificata la F41- CALCOLO DELL'AMMONTARE DEI DEPOSITI COPERTO DA UN SISTEMA DI GARANZIA per adeguarla a quanto sopra riportato e conseguentemente la generazione.

3. MODIFICHE NON DOCUMENTATE NELLA PUMA

3.1 Deroga all'entità minima di emissione attività liquide

Una delle modifiche applicate dal Regolamento, ma non trattate nella documentazione, riguarda la deroga all'entità minima di emissione prevista per talune attività liquide non UE. I requisiti in materia di entità minima di emissione si applicano a molte attività liquide dell'UE. Di conseguenza, tali norme si applicano a livello consolidato alle attività liquide detenute da filiazioni non UE di un ente impresa madre dell'UE. Ciò comporta l'esclusione delle attività liquide detenute dalla filiazione

che, per soddisfare i requisiti di liquidità a livello locale, utilizza attività liquide che sono altrimenti ammissibili e accettabili ai sensi delle norme in materia di liquidità a livello locale, ma che non soddisfano i requisiti dell'UE in materia di entità minima di emissione. Ciò potrebbe creare una carenza di attività liquide per l'ente creditizio impresa madre dell'UE a livello consolidato, poiché il requisito di liquidità derivante dalla filiazione del paese terzo sarebbe incluso nel requisito di liquidità consolidato, mentre le corrispondenti attività liquide ammissibili detenute dalla filiazione del paese terzo sarebbero escluse dall'applicazione del criterio dell'UE in materia di entità minima di emissione. Viene prevista, ai fini del consolidamento, una deroga a qualsiasi requisito in materia di entità minima di emissione per le attività liquide in un paese terzo detenute da una filiazione non appartenente all'UE. L'ambito di applicazione della deroga è limitato alle attività di paesi terzi che coprono deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta, se le attività sono ammesse come attività liquide ai sensi della normativa nazionale del paese terzo.

3.2 Trattamento riserve presso banche centrali dei paesi terzi

Un'altra modifica non trattata nella documentazione Puma riguarda il trattamento di talune riserve detenute presso banche centrali di paesi terzi. A norma del regolamento delegato 61/2015, le riserve detenute da un ente creditizio presso la banca centrale di un paese terzo che un'agenzia esterna di valutazione del merito di credito ("ECAI") ha classificato nella classe di merito di credito 1 ("CQS 1") possono essere trattate come attività liquide di livello 1 se all'ente creditizio è consentito di ritirarle in qualsiasi momento in periodi di stress e se le condizioni del ritiro sono specificate in un accordo tra la banca centrale in cui sono detenute le riserve e l'autorità di vigilanza di tale paese terzo. Il Regolamento 1620 estende lo stesso trattamento alle riserve presso banche centrali cui un'ECAI prescelta non ha valutato il merito del credito nella CQS 1, a condizione che le riserve possano essere utilizzate per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella stessa valuta nella quale sono denominate le riserve.

3.3 Nuovo template C 77.00 sul perimetro di consolidamento

E' stato previsto un nuovo template che raccoglie le informazioni anagrafiche sulle *legal entities* che partecipano alla contribuzione del perimetro di consolidamento prudenziale in accordo a quanto previsto dagli articoli 8, 10, 11(3) or 11 (5) del Regolamento (EU) 575/2013.